

SET INFORMATIVO



CHIARA*Incendio*

Assicurazione Incendio

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE
Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei Termini

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Gruppo Helvetia

helvetia.it

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN
BIANCO

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.**, Italia – Iscritta al Reg. Imprese Ass. n. 1.00062

Prodotto: **CHIARAIncendio**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La polizza “*CHIARA Incendio*” è la soluzione assicurativa che tutela l’immobile – casa, ufficio o studio professionale – che hai acquistato con l’aiuto di un mutuo ipotecario stipulato presso la tua filiale. Oltre che dal rischio di incendio e scoppio puoi scegliere di estendere la copertura e tutelarti anche dagli eventi naturali e socio-politici. La copertura è prestata nella forma “a primo rischio assoluto”: il danno è indennizzato interamente fino alla concorrenza della somma assicurata; si possono assicurare anche gli immobili vuoti, in corso di costruzione o ristrutturazione: l’importante è che la destinazione finale sia quella prevista. **Puoi acquistare questo prodotto soltanto se sei titolare di un conto corrente presso la banca che ti vende il prodotto.**



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio ed altri danni ai beni.** La garanzia prevede la copertura dei danni al fabbricato assicurato direttamente provocati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio, caduta di aeromobili o di loro parti, sviluppo di fumi e/o gas causato da mancata o anormale produzione di energia o da malfunzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o condizionamento.

Alla Sezione 1 “Incendio ed altri danni ai beni”, puoi scegliere di aggiungere - a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo - anche la Sezione 2 “Eventi naturali e sociopolitici” di seguito descritta.

- **Eventi naturali e sociopolitici.**

- La garanzia prevede la copertura dei danni al fabbricato direttamente provocati da uragano, tempesta, vento e cose da esso trascinate, danni provocati da rottura derivante dal gelo di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato.
- Inoltre, la presente polizza ti copre anche in caso di danni al fabbricato assicurato verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, nonché causati da atti vandalici o comunque dolosi e di sabotaggio. Sono compresi i guasti o le rotture causati al fabbricato assicurato dai ladri in occasione di furto tentato o consumato.

L’assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate indicati nel modulo di polizza.



Che cosa non è assicurato?

× **Incendio ed altri danni i beni.**

Non sono assicurabili fabbricati con finalità d’uso diversa da quella abitativa o che non siano destinati a uso uffici e studi professionali.

Non sono altresì assicurabili i fabbricati che non siano costruiti in cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni. Infine non sono assicurabili i fabbricati che non si trovino in normali condizioni di statica e manutenzione.



Ci sono limiti di copertura?

! **Incendio ed altri danni ai beni.**

Sono esclusi i danni causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, nonché i danni causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti. L’assicurazione non comprende i danni causati con dolo dell’Assicurato. Sono infine esclusi i danni indiretti (ad esempio, quelli connessi al mancato guadagno connesso alla perdita del fabbricato).

- **Eventi naturali e sociopolitici.**

Sono esclusi dalla garanzia **Eventi naturali**, i danni causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali; gelo, neve e valanghe, salvo dove diversamente previsto.

Sono, inoltre esclusi i danni subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- beni all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto.

Sono esclusi dalla garanzia **Eventi Sociopolitici**, i danni derivanti da scritte e imbrattamento ed ai vetri; i danni indiretti; i danni verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi autorità o quelli avvenuti nel corso di occupazione non militare protrattasi per oltre 5 giorni consecutivi.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è operante per fabbricati situati nel territorio italiano.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

A fronte delle garanzie previste dalla presente assicurazione è dovuto alla Compagnia un premio unico.

Il pagamento del premio avviene mediante addebito su conto corrente intrattenuto presso una filiale della banca distributrice del prodotto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Hai il diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento in cui il contratto stesso è concluso, inviando comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La Compagnia rimborsa il premio pagato al netto dell'imposta.

In caso di polizza con durata superiore a cinque anni, puoi esercitare annualmente la facoltà di recesso a partire dal quinto anno, senza oneri, con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Assicurazione incendio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.



CHIARAIncendio

Data: 31 maggio 2023 – Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Via G.B. Cassinis, 21; 20139; Milano (Italia); tel.+39 02 5351.1; sito internet: www.helvetiaitalia.it; e-mail: infoclienti@helvetiaitalia.it; PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

P. IVA e Cod. Fisc. 07530080154 - Società del Gruppo Helvetia soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con Socio Unico - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00062 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Decreto Ministeriale n.16723 del 20/6/1986 - G.U. n.148 del 28/6/1986.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari a 97,452 milioni di euro di cui 15,600 milioni di euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale e 75,935 milioni di euro si riferiscono alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: www.helvetia.it/solvencyII.

Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard, in vigore al 31.12.2022 .

Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II al 31.12.2022	
Solvency Capital Requirement (SCR)	53.969.653
Minimum Capital Requirement (MCR)	20.407.986
Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR	102.156.446
Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR	102.156.446
Solvency Capital Ratio*	189,28%

(*) Il "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili della Compagnia e il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti dell'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati.

La polizza tutela l'immobile – casa, ufficio o studio professionale – acquistato con l'aiuto di un mutuo ipotecario stipulato presso la filiale di riferimento.

Opera in ogni caso la garanzia di seguito indicata:

✓ INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato direttamente provocati da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito il fabbricato assicurato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esso;
- danni materiali e diretti causati al fabbricato allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato medesimo, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
- urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, che non siano di proprietà o in uso all'Assicurato;
- onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica (esclusi vetri e cristalli).

In caso di sinistro indennizzabile è anche garantito il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

EVENTI NATURALI E SOCIO-POLITICI

- Eventi Naturali

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato indicato sul modulo di polizza direttamente provocati da eventi naturali e, in particolare, da:

- uragani, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni assicurati o non;
- sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito il fabbricato assicurato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esso.
- sovraccarico di neve;
- rottura, derivante dal gelo, di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato.

Come per la garanzia Incendio, è garantito il rimborso delle spese sostenute per demolire e sgomberare i residui del sinistro.

- Eventi Socio-politici

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato direttamente provocati da eventi verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, nonché causati da atti vandalici o comunque dolosi compresi quelli conseguenti a esplosione o scoppio causati da ordigni esplosivi. In tale garanzia sono inclusi i guasti o le rotture causati al fabbricato assicurato dai ladri in occasione di furto tentato o consumato.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

* Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI

- ! Oltre a quanto rappresentato nel DIP, sono esclusi i danni:
- causati al fabbricato assicurato da fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato assicurato;
 - per la ricerca del guasto da acqua condotta;
 - verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, come pure in occasione di guerra o atti di terrorismo;
 - per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - di scritte ed imbrattamento;
 - all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
 - ai vetri e ai cristalli.
- ! Fulmine: sono esclusi i danni connessi a fenomeni elettrici;

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole garanzie di cui alla presente copertura

Assicurazione	Limite di indennizzo	Franchigia	Scoperto
Incendio	-	-	-
Fulmine	-	-	-
Esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi	-	-	-
Caduta aeromobili, loro parti o cose trasportate;	-	-	-
Sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito il fabbricato assicurato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esso	-	€ 250 per ciascun sinistro	-
Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;	-	€ 250 per ciascun sinistro	-
Danni materiali e diretti causati al fabbricato allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.	-	-	-

La Compagnia garantisce il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro entro i limiti della somma assicurata per sinistri indennizzabili a termini di polizza.

EVENTI NATURALI E SOCIO-POLITICI

! Eventi naturali

- ! Oltre a quanto rappresentato nel DIP, con riferimento a tutte le garanzie attinenti a "eventi naturali" sono esclusi i danni:
- verificatisi all'interno dei fabbricati, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

- causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi
 - d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, neve, valanghe, slavine salvo diversamente previsto;
 - cedimento o franamento del terreno;
 - subiti da lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.
- ! Con specifico riferimento al “sovraccarico di neve”, sono inoltre esclusi i danni a fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve, ai criteri generali vigenti al momento della costruzione o ricostruzione;
- ! Con specifico riferimento ai “danni da gelo”, rottura, derivante dal gelo, di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato.
- ! **Eventi socio-politici**
- ! Sono esclusi i danni:
- cagionati con dolo dell'Assicurato;
 - causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici;
 - verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, come pure in occasione di guerra o atti di terrorismo;
 - causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti;
 - per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - derivanti da scritte ed imbrattamento ed ai vetri e ai cristalli;
 - indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
 - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
 - avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole garanzie relative agli “eventi naturali” e gli “eventi socio-politici”:

Assicurazione	Limite di indennizzo	Franchigia	Scoperto
Uragani, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni assicurati o non	-	-	10%, con il minimo di € 250
Sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito il fabbricato assicurato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esso	-	€ 250 per ciascun sinistro	-
Sovraccarico di neve	€ 5.200 per anno	€ 250,00 per ciascun sinistro	-
Rottura, derivante dal gelo, di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato	€ 1.600 per anno	€ 850 per ciascun sinistro	-
Eventi sociopolitici, inclusi i guasti o le rotture causati al fabbricato assicurato dai ladri in occasione di furto tentato o consumato	-	-	10%, con il minimo di € 250

La Compagnia garantisce il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro entro i limiti della somma assicurata per sinistri indennizzabili a termini di polizza.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: In caso di sinistro l'Assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none">• fare denuncia scritta al Servizio Sinistri della Compagnia tramite raccomandata A.R. oppure tramite e-mail o pec agli indirizzi di seguito riportati:<ul style="list-style-type: none">- sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it;- helvetiaitalia@pec.helvetia.it; <p>oppure accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui denunciare il sinistro e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata. Per facilitare la denuncia del sinistro è possibile anche utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le filiali della Banca distributrice del prodotto, sul sito internet della Compagnia www.helvetiaitalia.it, oppure chiamando il Numero verde (dall'Italia) 800.909.650 oppure il Numero +39 025351 1 per chiamate dall'estero; il sinistro deve essere denunciato entro 10 giorni dalla data di accadimento del sinistro o da quando il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità.</p> <ul style="list-style-type: none">• fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo;• conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia;• dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova;• a richiesta, fare e trasmettere alla Compagnia, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno;• a richiesta della Compagnia, predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento a qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. <p>Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: non prevista.</p> <p>Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, Codice Civile.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la cessazione della copertura assicurativa.
Obblighi dell'impresa	<p>Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e valutato il danno, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcun caso previsto da danni causati o agevolati da dolo/colpa grave.</p> <p>Il pagamento sarà effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2742 del codice civile, vale a dire se il bene assicurato è oggetto di pegno o ipoteca, il pagamento delle somme dovute a titolo di indennizzo per perdita o deterioramento del medesimo sarà vincolato al pagamento del relativo credito privilegiato.</p> <p>Anticipo sugli indennizzi. L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none">a) non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;b) l'indennizzo complessivo sia presumibilmente non inferiore al 2% della somma assicurata. <p>L'anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il pagamento del premio unico avviene mediante addebito su conto corrente intrattenuto presso una filiale della banca distributrice del prodotto.</p> <p>La polizza non prevede sconti, se non quello previsto in base alla durata dell'assicurazione.</p> <p>Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza. Il premio si intende comprensivo di imposta.</p>
Rimborso	<ul style="list-style-type: none"> In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, la Compagnia rimborserà all'Assicurato la porzione di premio non goduta, al netto delle imposte governative. In caso di recesso esercitato nei sessanta giorni successivi a quello in cui il contratto è stato concluso, la Compagnia provvederà al rimborso dell'intero premio versato, al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La durata dell'assicurazione coincide con la durata del finanziamento come prevista dal piano di ammortamento del finanziamento stesso, eventualmente arrotondata per eccesso in anni interi.
Sospensione	La presente polizza non prevede alcuna sospensione.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il Contraente ha diritto di recedere dall'assicurazione nei sessanta giorni successivi a quello in cui il contratto è stato concluso presentando richiesta scritta presso la filiale della Banca distributrice o dando comunicazione direttamente alla Compagnia tramite invio di lettera raccomandata A/R.
Risoluzione	<p>Nei casi di estinzione anticipata o trasferimento del contratto di mutuo, il contratto di assicurazione si risolve automaticamente a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di estinzione del finanziamento.</p> <p>Se il contratto supera i 5 anni, il Contraente, trascorso il quinquennio, può esercitare annualmente la facoltà di recesso a partire dal quinto anno, senza oneri, con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, ai sensi dell'art. 1899 Codice civile. La Compagnia rimborserà la quota parte di premio non goduta, al netto delle imposte.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

<p>Il prodotto è destinato ad un mercato di riferimento rappresentato da un pubblico indistinto di clienti titolari di un conto corrente aperto presso la Banca Distributrice e intestatari di un mutuo ipotecario, che intendano tutelarsi da eventi dannosi riguardanti l'immobile oggetto di ipoteca derivanti da incendio nonché da eventi atmosferici e sociopolitici. Il prodotto non è coerente per clienti che non siano titolari di un conto corrente, intestatari di un mutuo ipotecario e non siano portatori di un interesse verso l'immobile oggetto di ipoteca.</p>



Quali costi devo sostenere?

<ul style="list-style-type: none"> Costi di intermediazione: la quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 29,2%. Costi dei PPI: gli ulteriori costi in capo al Contraente ammontano al 15%.
--

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Società presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti:</p> <p>Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 - Email reclami@helvetia.it</p> <p>Eventuali reclami riguardanti il comportamento della banca distributrice e dei dipendenti e collaboratori di quest'ultima potranno essere inoltrati direttamente alla banca distributrice.</p> <p>La Società o la banca distributrice, ciascuna per la propria competenza, inviano la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Mediazione: interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita (facoltativa)	Negoziazione assistita: tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> • Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Società circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione. • Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net, chiedendo l'attivazione della Procedura. <p>Tramite il sito della Società (www.helvetiaitalia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.</p>

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN
BIANCO

CHIARA *Incendio*

Assicurazione incendio e altri danni ai beni connessa
ad un mutuo

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Mod. IAMR004 Edizione 05/2022

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” del tavolo tecnico ANIA del 06/02/2018 - Associazione Consumatori - Associazione Intermediari Assicurativi

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A
Gruppo Helvetia

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Gentile Cliente, benvenuto nel mondo di "**CHIARAIncendio**", la polizza che protegge la sua casa, il suo ufficio o studio professionale da incendio, da altri danni ai beni e da eventi naturali e sociopolitici. È possibile acquistare questo prodotto solo se è stato sottoscritto un mutuo con garanzia ipotecaria.

Le garanzie previste sono:

	Incendio ed altri danni ai beni
	Eventi naturali e sociopolitici

Il documento delle Condizioni di Assicurazione è stato elaborato e strutturato per rendere più chiara ed immediata la sua lettura e comprensione. Lo stile e gli elementi di struttura sono stati resi omogenei per facilitare la ricerca delle informazioni fondamentali.

Di seguito troverà la guida che la aiuterà nella consultazione.

1. TESTI E PAROLE EVIDENZIATE CON CARATTERE DI PARTICOLARE RILIEVO

- **MAIUSCOLO:** titoli di sezioni e di articoli;
- **grassetto:** Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie e oneri a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, aspetti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento;
- [►]: richiami a norme e articoli di legge.

2. GLOSSARIO

Nelle Condizioni di Assicurazione i termini che hanno un significato "particolare" sono resi visibili attraverso l'utilizzo del *corsivo*. Questa modalità permette di distinguerli dai restanti termini in uso.

3. BOX DI CONSULTAZIONE A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO

- all'interno delle sezioni sono presenti alcuni box richiamati da uno specifico elemento grafico, inseriti con l'obiettivo di anticipare la risposta ad alcune possibili domande;
- il testo contenuto nel box non ha valore contrattuale.



**FOCUS ED
APPROFONDIMENTI**

4. ELEMENTO GRAFICO DEDICATO



elemento che permette l'individuazione di informazioni ed importanti punti di attenzione.



SOMMARIO

GLOSSARIO	3
NORME COMUNI.....	6
SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI.....	10
COSA È ASSICURATO	10
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ.....	11
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA	11
TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI.....	11
SEZIONE EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI	12
COSA È ASSICURATO	12
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA	13
TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI.....	14
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO.....	15
NORME DEL CODICE CIVILE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.....	18
CODICE CIVILE.....	18
CONTATTI UTILI.....	21





GLOSSARIO



Qui di seguito sono riportati i **principali termini utilizzati** nel **Set informativo** con il **significato loro attribuito dalla Compagnia**.

Nel testo delle **Condizioni di Assicurazione** gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo.

Alcuni termini sono comuni a tutte le garanzie, altri riguardano sezioni o garanzie specifiche.

A

Accidentale: improvviso, casuale e imprevedibile.

Assicurato: il soggetto che può coincidere o no con il *Contraente* il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*; coincide con il proprietario dell'immobile, sul quale è iscritta ipoteca, indicato nel *Modulo di polizza*.

Assicurazione: il contratto di *assicurazione*.

Atto di terrorismo: l'atto violento compiuto da una persona, o da un gruppo di persone, su incarico o in connessione con organizzazioni politicamente o ideologicamente motivate, volto a influenzare i governi o terrorizzare la popolazione o una parte di essa allo scopo di influenzare o sovvertire l'ordine costituito.

B

Banca: l'Istituto Bancario che distribuisce la *polizza* e con cui il *Contraente* ha stipulato un contratto di conto corrente e ha richiesto un *mutuo*, assistito da garanzia ipotecaria.

C

Colpo d'ariete: fenomeno idraulico che si presenta in una condotta quando un flusso di liquido in movimento al suo interno viene bruscamente fermato, oppure quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.

Compagnia: HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.p.A., la compagnia che presta l'*assicurazione*.

Condizioni di assicurazione: l'insieme dei termini e delle condizioni che regolano l'*assicurazione*.

Contraente: il soggetto intestatario di un rapporto di conto corrente con la *Banca* distributrice del prodotto, il quale ha richiesto un *mutuo*, assistito da garanzia ipotecaria. Con la sottoscrizione del *Modulo di polizza* il *Contraente* assume in proprio gli obblighi nascenti dall'*assicurazione*.



Copertura: il complesso degli elementi del *tetto*, esclusi: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

D

Danno materiale e diretto: il danno *accidentale* subito dal bene assicurato, derivante dall'azione diretta dell'evento garantito.

E

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

F

Fabbricato: l'intera costruzione edile, che si trovi nel territorio della Repubblica italiana, compresi *fissi e infissi* e le opere ad essi pertinenti quali: centrale termica, box, recinzioni in muratura, muri di contenimento, cancelli, attrezzature sportive fisse, parco giochi, piscine, **purché realizzate nel fabbricato stesso o nelle aree ad esso adiacenti e pertinenti**, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, nonché gli impianti e/o misuratori anche se di proprietà di terzi (luce, gas, acqua, telefono), ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive centralizzate, *pannelli solari* e *impianti fotovoltaici* come pure gli impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette, affreschi e statue che non abbiano valore artistico.

Nel caso in cui l'*assicurazione* sia relativa ad una porzione di *fabbricato*, è compresa anche la quota di parti comuni di proprietà dell'*Assicurato*.

Filiale: l'agenzia della *Banca* presso la quale è aperto il conto corrente del *Contraente*.

Fissi ed infissi: i manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni (*infissi*), nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (*fissi*).

Franchigia: l'importo espresso in valore monetario, dedotto dall'importo indennizzabile, che l'*Assicurato* tiene a suo carico.

I

Impianto fotovoltaico: dispositivo composto da celle fotovoltaiche, inverter e contatori in grado di convertire l'energia solare incidente in energia elettrica mediante effetto fotovoltaico.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili: le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: l'importo risultante dopo aver applicato eventuali *franchigie*, *scoperti*, limiti di *indennizzo*, al danno liquidabile. Tale importo corrisponde all'ammontare dovuto all'*Assicurato* a seguito di *sinistro*.

M

Modulo di polizza: il modulo sottoscritto dalle *Parti* che riporta tutti i dati necessari per la gestione dell'*assicurazione*.

Mutuo: il contratto stipulato tra un Istituto bancario e il *Contraente* avente per oggetto la concessione, da parte del primo, di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca sostanziale su immobili.



O

Onda sonora: l'onda d'urto provocata dal superamento della velocità del suono.

P

Pannello solare: dispositivo atto alla conversione della radiazione solare in energia termica e al suo trasferimento verso un accumulatore termico per un uso successivo, quale il riscaldamento dell'acqua.

Parti: il *Contraente* e la *Compagnia*.

Polizza: l'insieme dei documenti comprovanti l'*assicurazione*, costituito dal *modulo di polizza* e dalle *Condizioni di Assicurazione*.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia*.

Primo rischio assoluto: forma di *assicurazione* per la quale la *Compagnia* risponde dei danni sino alla concorrenza della *somma assicurata*, senza applicazione della *regola proporzionale* [► art. 1907 del Codice civile].

R

Regola proporzionale: principio in base al quale l'*indennizzo* viene ridotto in proporzione al rapporto tra la *somma assicurata* e il valore del bene al momento del *sinistro*, nel caso in cui il valore del bene assicurato risulti, al momento del *sinistro*, superiore a quello riportato sul *Modulo di polizza*.

Rigurgito: riflusso di liquidi all'interno delle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Rischio: la probabilità che si verifichi il *sinistro*.

Rottura (di sistemi di scarico): il danneggiamento della relativa funzionalità dovuto a una menomazione dell'integrità dello stesso.

S

Scoperto: la percentuale della somma liquidabile a termini di *polizza* che rimane a carico dell'*Assicurato* per ciascun *sinistro*.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori e tubazioni per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad *esplosione*. Gli effetti del gelo e del "*colpo d'ariete*" non sono considerati *scoppio*.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del *fabbricato*, escluse pavimentazioni e soffittature.

Somma assicurata: l'importo indicato sul *modulo di polizza* che rappresenta il massimo esborso della *Compagnia*.

Surroga: l'azione che si svolge nei confronti di terzi responsabili di un *sinistro*, dopo avere pagato l'*indennizzo* ed in sostituzione dell'*Assicurato/Contraente*.

T

Tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il *fabbricato* dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene).

Tubazione interrata: la conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.





NORME COMUNI



Le norme indicate ed espresse dai seguenti articoli regolano tutte le sezioni delle Condizioni di Assicurazione della polizza **CHIARAIncendio**

Art. 1.1. CONDIZIONI PER LA STIPULA DELL'ASSICURAZIONE

Le presenti **Condizioni di Assicurazione** si applicano esclusivamente ai titolari di un conto corrente con la **Banca distributrice del prodotto** che siano sottoscrittori di un **mutuo**, con chiunque stipulato, assistito da garanzia ipotecaria sull'immobile assicurato.

Art. 1.2. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

La **Compagnia** presta la copertura assicurativa in base alle circostanze del **rischio** dichiarate dal **Contraente** al momento della stipula della **polizza**.



Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, la **Compagnia** potrebbe sottovalutare il **rischio**, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente** o dell'**Assicurato** relative a circostanze che **influiscono sulla valutazione del rischio** possono comportare la **perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, come pure la stessa cessazione dell'assicurazione** [► artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile].

Art. 1.3. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'**assicurazione** ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nel **modulo di polizza** se il **premio** è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. Il **premio** indicato nel **modulo di polizza** rappresenta la somma dovuta alla **Compagnia** per l'intero periodo assicurativo.

Il pagamento del **premio** avviene mediante addebito su conto corrente intrattenuto presso una **filiale** della **Banca**.

Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

Art. 1.4. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il **Contraente**, tranne nel caso in cui siano stati denunciati **sinistri**, ha 60 giorni di tempo dalla data di decorrenza della **polizza** per recedere.

La comunicazione va inviata con raccomandata A/R a:

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.

Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

oppure all'indirizzo pec qui di seguito riportato:

helvetiaitalia@pec.helvetia.it.

Per verificare il rispetto del termine dei 60 giorni dalla data di decorrenza fa fede il timbro postale di invio della raccomandata. In alternativa, il **Contraente** può recarsi presso la **filiale** della **Banca** dove ha acquistato la **polizza** e compilare l'apposito modulo di recesso.

La copertura assicurativa termina dalle ore 24.00 del giorno di invio della comunicazione di recesso e la **Compagnia** restituirà al **Contraente** la quota parte di **premio** pagato e non goduto **al netto delle imposte** e senza applicazione di penali.



Art. 1.5. STRUTTURA DEL PRODOTTO

L'Assicurato può scegliere quali sezioni attivare, delle due previste dal contratto:

- sezione 1 - Incendio e altri danni ai beni;
- sezione 1 - Incendio e altri danni ai beni + sezione 2 - Eventi naturali e sociopolitici.

Il dettaglio delle prestazioni incluse in ogni sezione è descritto nei successivi artt. 2.2 – 3.1 – 3.2.

Art. 1.6. DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha la durata indicata sul *modulo di polizza* e, se non diversamente previsto, cessa alla scadenza contrattuale stabilita senza obbligo di preventiva disdetta.

La copertura, di durata poliennale, è proposta in alternativa ad analoga copertura di durata annuale, a fronte di una riduzione di *premio* – nella misura indicata in *polizza* – rispetto a quello previsto per la stessa copertura di durata annuale [► art. 1899 del Codice Civile].

Ai sensi dello stesso articolo, se il contratto supera i cinque anni, il *Contraente*, trascorso il quinquennio, può esercitare annualmente la facoltà di recesso a partire dal quinto anno, senza oneri, con preavviso di 60 (sessanta) giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Per i primi cinque anni di durata contrattuale, pertanto, fatto salvo il diritto di ripensamento di cui al punto 1.4 "Diritto di ripensamento", il Contraente non ha ulteriore facoltà di recesso, a fronte dello sconto concesso ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, nella misura indicata in polizza.

Qualora, invece, la durata del contratto fosse inferiore o pari a cinque anni, fatto salvo il diritto di ripensamento di cui al punto 1.4 "Diritto di ripensamento", il Contraente non ha la possibilità di esercitare il diritto di recesso, a fronte della concessione dello sconto, ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, nella misura indicata in Polizza.

Art. 1.7. ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO DI MUTUO

Nei casi di estinzione anticipata totale o trasferimento del contratto di *mutuo*, il contratto di *assicurazione* si risolve automaticamente a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di estinzione del contratto di finanziamento. In tal caso la *Compagnia* rimborsa la parte di *premio* non usufruita a decorrere dal giorno di estinzione del *mutuo* ed al netto delle imposte governative, secondo la seguente modalità:

$$R = P \times T/N$$

dove:

R= rimborso

P= *premio* imponibile, corrispondente al *premio* lordo al netto delle imposte governative (attualmente nella misura del 22,25%)

N= durata della *polizza* espressa in mesi interi (la durata *polizza* è pari o superiore a quella del *mutuo*, quando quest'ultimo ha durata espressa non in anni interi: esempio: il *mutuo* ha durata 19 anni e 4 mesi, la *polizza* ha durata 20 anni).

T= durata residua della *polizza* espressa in mesi interi.

Il debitore ha tuttavia la facoltà di proseguire l'*assicurazione* per la durata residua ed alle condizioni originariamente patuite, dandone comunicazione al momento dell'estinzione del *mutuo*.

In caso di rinegoziazione (ivi comprese le estinzioni parziali anticipate) del *mutuo*, l'*assicurazione* resterà in vigore fino alla sua scadenza originaria e le prestazioni continueranno ad essere operanti secondo le condizioni originarie di *polizza*.

Esempio:

Importo erogato del mutuo = € 150.000; durata della polizza = 20 anni (240 mesi); premio unico lordo = € 1.143,00

In caso di estinzione anticipata totale del *mutuo* trascorsi i primi 11 anni di durata dell'*assicurazione* (132 mesi), il conteggio di rimborso (R) viene così calcolato (T: 240 - 132 = 108 mesi):

$$P = € 1.143,00 \div (1+22,25\%) \times 108/240 = € 420,74.$$



Cosa succede in caso di accollo del mutuo?

In caso di cessione del contratto di mutuo (accollo), la polizza dovrà essere risolta e la Compagnia rimborserà al Contraente la quota parte del premio pagato e non goduto a decorrere dal giorno di cessione del mutuo, al netto delle imposte governative, secondo le modalità sopra descritte.

Art. 1.8. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Art. 1.9. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione alla Banca o alla Compagnia mediante raccomandata A/R o PEC, dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Compagnia non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.



Gli aggravamenti di *rischio* non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare:

- la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*;
- la cessazione dell'*assicurazione* [► art. 1898 del Codice Civile].



Cosa comporta una mancata e non completa comunicazione da parte del Contraente?

Le informazioni che il Contraente o l'Assicurato comunica alla Compagnia, sia all'atto della sottoscrizione che durante la validità del contratto, devono essere sempre complete, esaustive e veritiere. Questo per permettere alla Compagnia di essere consapevole del rischio che sta assumendo, poiché su queste informazioni vengono calibrate le condizioni e anche il premio.

Nel caso in cui le informazioni risultino parziali, incomplete o differenti rispetto all'effettivo rischio sottoscritto, la Compagnia ha il diritto a non indennizzare o indennizzare solo in parte l'eventuale sinistro generato.

Art. 1.10. DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del *rischio*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare comunicazione alla *Banca* o alla *Compagnia* mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

La *Compagnia* rinuncia al relativo diritto di *recesso*.

Art. 1.11. BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* di circostanze aggravanti il *rischio*, così come inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della *polizza*, non comporteranno decadenza del diritto all'*indennizzo* né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.

La *Compagnia* ha peraltro il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior *rischio* a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 1.12. COLPA GRAVE

La *Compagnia* corrisponde l'*indennizzo* liquidabile ai sensi della presente *assicurazione* anche per *sinistri* determinatisi per colpa grave dell'*Assicurato*, nonché da dolo o da colpa grave delle persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere [► art. 1900 del Codice Civile].



Cosa si intende per “dolo”, “colpa”, e per “colpa grave”? Qual è la differenza?

Il **dolo** si ha quando un'azione o un'omissione è compiuta volontariamente allo scopo consapevole di voler recare un danno ingiusto ad altri o ottenere un ingiusto profitto.

La **colpa** si ha quando un'azione o un'omissione è compiuta senza lo scopo di voler recare ad altri un danno ingiusto, il quale si è comunque verificato a causa della negligenza, dell'imprudenza o dell'incapacità dell'autore oppure in violazione di una disposizione di legge.

La **colpa grave** si ha quando un'azione o un'omissione con conseguenze dannose è compiuta con una macroscopica negligenza, in violazione delle più elementari norme di prudenza a cui qualsiasi uomo comune ordinariamente si attiene.



Qual è un esempio di sinistro determinato da colpa grave?

L'Assicurato, all'interno del suo appartamento condominiale, organizza in sala da pranzo una grigliata con gli amici ponendo il barbecue e la relativa carbonella, sopra un tappeto. Si generano delle scintille da cui scoppia un incendio.

A titolo esemplificativo e non certamente tassativo, riportiamo l'elenco di alcuni soggetti di cui l'Assicurato deve rispondere [► art. 1900 del Codice civile]:

- figli minori
- baby sitter
- badante
- colf

In merito agli esempi – forniti in maniera non esaustiva – per le figure di baby sitter, badante e colf, la copertura opererà solo se queste ultime persone risulteranno, al momento dell'accadimento del sinistro,



Art. 1.13. VERIFICA DELLO STATO DEL FABBRICATO

Alla *Compagnia* è consentito verificare lo stato del *fabbricato* previo accordo con l'*Assicurato* in merito al tempo ed alle modalità della verifica, e potendosi avvalere della sua collaborazione.
In caso di *sinistro* la *Compagnia* ha inoltre diritto di prendere visione dei libri contabili, registri e fatture al fine di poter determinare l'ammontare del danno.

Art. 1.14. ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Ai sensi dell'art. 1891 del codice civile, se la presente *assicurazione* è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal *Contraente*, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo *Assicurato*.

Art. 1.15. ALTRE ASSICURAZIONI

L'*Assicurato* non è tenuto a dare alla *Compagnia* comunicazione di altri contratti stipulati riguardanti prestazioni analoghe a quelle previste dalla presente *polizza*.

Resta comunque inteso che la *Compagnia*, in caso di *sinistro*, concorrerà con gli altri assicuratori al pagamento dell'*indennizzo* in base al rapporto esistente tra l'importo da essa dovuto, secondo la presente *polizza*, e la somma comprensiva degli importi dovuti da ciascun assicuratore secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale.

Art. 1.16. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La *Compagnia* rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di *surroga* verso l'*Assicurato/Contraente* nonché verso le persone delle quali il *Contraente* o l'*Assicurato* debbano rispondere a norma di legge, purché l'*Assicurato* a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 1.17. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

Art. 1.18. FORO COMPETENTE

Foro competente è quello dove l'*Assicurato* risiede o dove ha il suo domicilio.

Art. 1.19. MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto prevede la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di Mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. **Il tentativo di Mediazione è obbligatorio e dovrà essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.**

Art. 1.20. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

L'*assicurazione* è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge di volta in volta applicabili.

Art. 1.21. MISURE RESTRITTIVE (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La *Compagnia* non è tenuta a prestare l'assicurazione nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la *Compagnia* stessa al manifestarsi o al rischio di:

- violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.





SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

COSA È ASSICURATO

Art. 2.1. BENI ASSICURATI

Si assicurano i *fabbricati* e/o le porzioni di *fabbricato* aventi destinazione abitativa e residenziale o finalizzati ad uso uffici e studi professionali, incluse le relative dipendenze, sui quali sia stata accesa ipoteca a favore della *Banca* a garanzia del contratto di *mutuo* con essa stipulato.

Sono altresì compresi gli immobili vuoti, in corso di costruzione e/o ristrutturazione purché la destinazione finale sia quella sopra indicata.

Art. 2.2. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Compagnia* indennizza, sino a concorrenza della *somma assicurata* indicata in *polizza*, i *danni materiali e diretti* causati al bene assicurato da:

- a) **incendio**;
- b) **fulmine** (esclusi i danni da fenomeno elettrico ad apparecchi e impianti elettrici ed elettronici);
- c) **esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi**;
- d) **caduta di aeromobili**, loro parti o cose da essi trasportate;
- e) **sviluppo di fumi, gas, vapori**, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito il *fabbricato* assicurato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esso;
- f) **guasti** causati al *fabbricato* allo scopo di impedire o di arrestare l'*incendio*;
- g) **fumo fuoriuscito** a seguito di guasto improvviso ed *accidentale* agli impianti per la produzione di calore facenti parte del *fabbricato*, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
- h) **urto di veicoli**, in transito sulla pubblica via, che non siano di proprietà o in uso all'*Assicurato*.
- i) **onda sonora**, determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica (esclusi vetri e cristalli);

La *Compagnia* garantisce il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del *sinistro*, fino alla concorrenza del 15% dell'*indennizzo* liquidabile a termini di *polizza* ed entro i limiti della *somma assicurata*.

Sono inoltre assicurati i danni cagionati per ordine delle Autorità e quelli causati dal *Contraente* e/o dall'*Assicurato* e/o da terzi allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni causati dagli eventi garantiti dalla presente sezione, nonché le spese sostenute dall'*Assicurato* per detto scopo, nei limiti previsti dalla normativa vigente [► art. 1914 del Codice Civile].

Art. 2.3. FRANCHIGIE

Esclusivamente per le prestazioni di cui all'art 18 lett. e), g) verrà applicata una *franchigia* di € 250,00 per ciascun *sinistro*.

Art. 2.4. FORMA DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie della presente sezione sono prestate nella forma *Primo Rischio Assoluto*.



Cosa vuol dire "Assicurazione a Primo Rischio Assoluto"?

L'assicurazione a "Primo Rischio Assoluto" è quella forma assicurativa in cui l'*indennizzo* viene corrisposto sino alla concorrenza della *somma assicurata* indipendentemente dal valore di ricostruzione a nuovo del *fabbricato* al momento del *sinistro*.



CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Art. 2.5. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è valida a condizione che il *fabbricato* assicurato:

- sia costruito in cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali *incombustibili*, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento; sono ammessi materiali diversi nei *solai*, nelle strutture portanti del *tetto*, nei rivestimenti e nelle coibentazioni;
- si trovi in normali condizioni di statica e manutenzione.

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

Art. 2.6. ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) cagionati con dolo dell'*Assicurato*;
- b) causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del *fabbricato*, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici;
- c) causati al *fabbricato* assicurato da fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel *fabbricato* assicurato;
- d) per la ricerca del guasto da acqua condotta;
- e) verificatisi in occasione di *esplosione* o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, come pure in occasione di guerra o *atti di terrorismo*;
- f) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti;
- g) per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*;
- h) di scritte ed imbrattamento;
- i) all'impianto nel quale si sia verificato uno *scoppio* se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- j) ai vetri e ai cristalli;
- k) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito il fabbricato assicurato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esso		€ 250 per ciascun sinistro	
Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;		€ 250 per ciascun sinistro	
Spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica i residui del sinistro	non previsto	non prevista	15% dell'indennizzo liquidabile, entro i limiti della somma assicurata indicata in polizza





SEZIONE EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI

(operante se espressamente indicata nel *Modulo di polizza*)

COSA È ASSICURATO

Art. 3.1. OGGETTO DELLA GARANZIA EVENTI NATURALI

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti al fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* direttamente provocati da:

- uragani, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni assicurati o non. Per ogni *sinistro* indennizzabile verrà applicato uno *scoperto* del 10%, con il minimo di € 250,00.
- sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito il *fabbricato* assicurato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esso. Per ogni *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza* verrà applicata una *franchigia* di € 250,00;
- sovraccarico di neve, col massimo *indennizzo* annuo di € 5.200,00. Per ogni *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza* verrà applicata una *franchigia* di € 250,00;
- rottura, derivante dal gelo, di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio del *fabbricato*, col massimo *indennizzo* annuo di € 1.600,00. Per ogni *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza* è applicata una *franchigia* di € 850,00.

La *Compagnia* garantisce il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del 15% dell'*indennizzo* liquidabile a termini di *polizza*, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del *sinistro* entro i limiti della *somma assicurata* per *sinistri* indennizzabili a termini di *polizza*.

Art. 3.2. OGGETTO DELLA GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI

La *Compagnia* risponde dei *danni materiali e diretti al fabbricato* assicurato verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, nonché causati da atti vandalici o comunque dolosi compresi quelli conseguenti a *esplosione* o *scoppio* causati da ordigni esplosivi, nonché quelli di sabotaggio. Sono compresi i guasti o le rotture causati al *fabbricato* assicurato dai ladri in occasione di furto tentato o consumato. Per ogni *sinistro* indennizzabile verrà applicato uno *scoperto* del 10%, con il minimo di € 250,00.

Art. 3.3. SPESE DI SALVATAGGIO

Sono assicurati i danni cagionati per ordine delle Autorità e quelli causati dal *Contraente* e/o dall'*Assicurato* e/o da terzi allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni causati dagli eventi garantiti dalla presente sezione, nonché le spese sostenute dall'*Assicurato* per detto scopo, nei limiti previsti dalla normativa vigente ► art. 1914 del Codice Civile].

Art. 3.4. FORMA DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie della presente sezione sono prestate nella forma *Primo Rischio Assoluto*.



Cosa vuol dire "Assicurazione a Primo Rischio Assoluto"?

L'assicurazione a "Primo Rischio Assoluto" è quella forma assicurativa in cui l'*indennizzo* viene corrisposto sino alla concorrenza della *somma assicurata* indipendentemente dal valore di ricostruzione a nuovo del *fabbricato* al momento del *sinistro*.



COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

Art. 3.5. ESCLUSIONI

Relativamente all'art. 3.1 "Oggetto della garanzia Eventi naturali", sono esclusi i danni:

- 1) verificatisi all'interno dei fabbricati, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- 2) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, neve, valanghe, slavine salvo diversamente previsto;
 - cedimento o franamento del terreno;
- 3) subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - tettoie, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Relativamente alle garanzie "sovraccarico di neve" ex lett. c) dell'art. 3.1, sono esclusi i danni a fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve, ai criteri generali vigenti al momento della costruzione o ricostruzione.

Relativamente alle garanzie "danni da gelo" ex lett. d) dell'art. 3.1, sono escluse dall'assicurazione:

- le spese per demolizione e ripristino di parti di fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura;
- le grondaie, i pluviali e le tubazioni interrate.

Relativamente all'art. 3.2 "Oggetto della garanzia Eventi sociopolitici", sono esclusi i danni:

- 1) cagionati con dolo dell'Assicurato;
- 2) causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici;
- 3) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, come pure in occasione di guerra o atti di terrorismo;
- 4) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti;
- 5) per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- 6) derivanti da scritte ed imbrattamento ed ai vetri e ai cristalli;
- 7) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
- 8) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- 9) avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi.



TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Uragani, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni assicurati o non	10% indennizzo con il minimo di € 250	non prevista	somma assicurata indicata in polizza
Sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito il <i>fabbricato</i> assicurato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esso.	non previsto	€ 250 per ciascun sinistro	somma assicurata indicata in polizza
Sovraccarico di neve	non previsto	€ 250 per ciascun sinistro	€ 5.200 per anno assicurativo
Rottura, derivante dal gelo, di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato	non previsto	€ 850 per ciascun sinistro	€ 1.600 per anno assicurativo
Eventi sociopolitici, inclusi i guasti o le rotture causati al fabbricato assicurato dai ladri in occasione di furto tentato o consumato	10% indennizzo con il minimo di € 250	non prevista	somma assicurata indicata in polizza
Spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica i residui del sinistro	non previsto	non prevista	15% dell'indennizzo liquidabile, entro i limiti della somma assicurata indicata in polizza





COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



Di seguito sono riportate per entrambe le sezioni delle presenti Condizioni di Assicurazione:

- a) le indicazioni utili per la denuncia di sinistro;
- b) gli obblighi in caso sinistro;
- c) le norme che regolano la liquidazione dei sinistri per tutte le sezioni.

Art. 4.1. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* o i suoi aventi diritto devono fare denuncia scritta alla *Compagnia* tramite raccomandata A.R. all'indirizzo:

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Servizio Sinistri

oppure agli indirizzi e-mail o pec di seguito riportati:

- sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it;
- helvetiaitalia@pec.helvetia.it;

oppure accedendo all'area riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la *polizza* sulla quale denunciare il *sinistro* e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

Per facilitare la denuncia del *sinistro* è possibile anche utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le *filiali* della *Banca* distributrice del prodotto assicurativo, sul sito internet della *Compagnia* www.helvetiaitalia.it oppure:

- **telefonando dall'Italia: numero verde 800.909.650**
- **telefonando dall'estero: +39 02 5351 1**

e inviare lo stesso ad uno degli indirizzi sopra riportati.

Il *sinistro* deve essere denunciato entro 10 (dieci) giorni dalla data di accadimento del *sinistro* o da quando il *Contraente*, l'*Assicurato* o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità.

Inoltre il *Contraente*, l'*Assicurato* o i suoi aventi diritto, devono:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Compagnia* [► art. 1914 del Codice Civile]. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* [► art. 1915 del Codice Civile].
- b) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia;
- c) dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova;



- d) a richiesta, fare e trasmettere alla *Compagnia*, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta del *sinistro* e l'entità approssimativa del danno;
- e) a richiesta della *Compagnia*, predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla *Compagnia* o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 4.2. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla *Compagnia* o da persona da questa incaricata con l'*Assicurato* o persona da lui designata.

Art. 4.3. CONTROVERSIE ARBITRATO IRRITUALE

Le controversie sull'indennizzabilità del *sinistro*, a norma e nei limiti delle condizioni di *polizza*, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le *Parti*, ad un Collegio di tre Periti, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Periti.

Il Collegio dei Periti risiede nella località scelta consensualmente tra le *Parti*; in caso di disaccordo il Collegio dei Periti risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell'*Assicurato*. Ciascuna delle *Parti* sostiene le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo Perito.

Le decisioni del Collegio dei Periti sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le *Parti*, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

Le decisioni del Collegio dei Periti sono vincolanti per le *Parti*, anche se uno dei Periti si rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale stesso.

Art. 4.4. MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura e sulle modalità del *sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il *rischio* e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di *sinistro*;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese con atto sottoscritto dalle *Parti*.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 4.5. DETERMINAZIONE DEL DANNO AL FABBRICATO

Per la determinazione del danno per il *fabbricato* assicurato si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore ricavabile dai residui delle parti suddette, escludendo soltanto il valore dell'area.

Qualora il *fabbricato* sia costruito in tutto o in parte con materiali di impiego non comune, detta stima sarà effettuata sulla base del costo di costruzione con l'impiego di materiali di uso corrente, escludendo sempre il valore dell'area.

La *Compagnia* corrisponde l'intero *indennizzo* purché l'*Assicurato* proceda alla riparazione o ricostruzione del *fabbricato* nello stesso luogo o in altra località entro due anni dall'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia.

Nel caso in cui la ricostruzione e/o la riparazione non venisse effettuata entro il termine sopraindicato, l'*indennizzo* sarà limitato al valore che le cose avevano al momento del *sinistro*.



Art. 4.6. LIMITE D'INDENNIZZO

La *Compagnia* è tenuta al pagamento dell'*indennizzo* nei limiti della *somma assicurata* pattuita tra le *Parti* al momento della conclusione del contratto e indicata sul *modulo di polizza*, salvo i casi previsti dalla legge [► art. 1914 Codice Civile].

Art. 4.7. ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'*Assicurato* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- a) non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro*;
- b) l'*indennizzo* complessivo sia presumibilmente non inferiore al 2% della *somma assicurata*.

L'anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.

Art. 4.8. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la *Compagnia* provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno da parte dell'*Assicurato*; entro detto termine la *Compagnia* comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'*indennizzo*.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che i danni non siano stati causati o agevolati da dolo/colpa grave.

Il pagamento sarà effettuato nel rispetto delle della normativa vigente [► all'art. 2742 del Codice civile].

Art. 4.9. INOSSERVANZA DI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'*Assicurato* e/o il *Contraente* è responsabile verso la *Compagnia* di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui all'art. 4.1 "Obblighi in caso di *sinistro*".





NORME DEL CODICE CIVILE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CODICE CIVILE

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
<p>Art. 1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta</p> <p>Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui [1890] o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.</p> <p>I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.</p> <p>All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.</p> <p>Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione [2756].</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave</p> <p>Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave [1893, 1894, 1898].</p> <p>L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.</p> <p>L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.</p> <p>Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>



<p>Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1897 - Diminuzione del rischio Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1898 – Aggravamento del rischio Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato [1892, 1926]. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1899 – Durata dell'assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>



<p>Art. 1907 - Assicurazione parziale Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.</p>	<p>• GLOSSARIO</p>
<p>Art. 1914 –Obbligo di salvataggio L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.</p>	<p>• COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</p>
<p>Art. 2742 – Surrogazione dell'indennità alla cosa Se le cose soggette a privilegio [2745 ss.], pegno [2784] o ipoteca [2808 ss.] sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento [1905 ss.] sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignorati o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento [c. nav.553]. L'autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa. Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti [2844] del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento. Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive [1032 ss.] o di comunione forzosa [1117 ss.] o di espropriazione per pubblico interesse [834], osservate, per quest'ultima, le disposizioni della legge speciale.</p>	<p>• COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</p>





CONTATTI UTILI

Per informazioni in merito alla polizza o per denunciare un sinistro riferito alle Sezioni Incendio e altri danni ai beni, Eventi naturali e socio-politici, l'Assicurato può contattare:

- **La filiale della Banca a cui è assegnata la polizza**
- **Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.**
 - Numero verde: 800.909.650 (per le chiamate dall'Italia o da cellulare);
 - Telefono: 02 5351.1 (per le chiamate dall'estero);
 - Indirizzo email per richiesta informazioni: infoclienti@helvetiaitalia.it;
 - Indirizzo email per la denuncia dei sinistri: sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it;
 - Indirizzo pec per la denuncia dei sinistri: helvetiaitalia@pec.helvetia.it.



Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
una Società del Gruppo Helvetia

Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee)
Fax 02 5351.829
www.helvetiaitalia.it
e-mail pec: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. 02446390581

R.E.A. n. 865966 e Partita I.V.A. 07530080154

Imp. Autor. all'eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20/06/1986

(G.U. n. 148 del 28/06/1986) e successive autorizzazioni

Società con Unico Socio

Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062

Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031